

**CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI MEDICO-CHIRURGO – DECRETO MIUR DEL 9 MAGGIO 2018 N. 58 E
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'Università degli Studi di Catania e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il Tirocinio Pratico Valutativo (acronimo TPV) ai fini dell'acquisizione del giudizio di idoneità che, in conformità alla vigente normativa di riferimento applicabile, abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, presso gli studi dei Medici di Medicina Generale, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 58 del 9 maggio 2018 e dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio.

Art. 3 – Frequenza presso il Medici di Medicina Generale

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese. Il Medico di Medicina Generale rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

Art. 4 – Referenti per tirocinio valutativo

Sono referenti per il tirocinio valutativo: il Coordinatore del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia o un suo delegato; l'Ufficio Esami di Stato dell'Università di Catania; il Presidente dell'Ordine dei Medici o un suo delegato.

I Referenti dovranno garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

- il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i Medici di Medicina Generale per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- l'acquisizione dei nominativi dei Medici di Medicina Generale comunicati periodicamente dall'Ordine, che si renderanno disponibili per espletare il tirocinio;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di attribuzione dei crediti formativi (ECM) Medici di Medicina Generale tutor.

Art. 5 – Elenco dei Medici di Medicina Generale

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio "Ambulatori di Medicina Generale", l'Ordine predisporrà un elenco di Medici di Medicina Generale in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale oppure, in caso di necessità, cinque anni con il servizio sanitario nazionale, e la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i Medici di Medicina Generale iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l'interesse da parte di ciascun Medico di Medicina Generale iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda, inoltrata dai medici in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, dovranno essere dichiarate:

- l'assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- la disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato, uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet, personale di segreteria;
- l'impegno ad attenersi alle modalità di valutazione del tirocinio pratico valutativo, previste dal libretto-diario;
- la disponibilità a svolgere, per almeno sei mesi ad anno solare, l'attività tutoriale-valutativa.

In prima applicazione, considerato che l'ordinanza ministeriale citata in premessa prevede che il tirocinio pratico valutativo dovrà avere inizio il 7 aprile 2020, le parti convengono di utilizzare l'elenco vigente, integrato secondo quanto comunicato dall'Ordine, dei nominativi dei medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti ed individuati anche con modalità derogatorie rispetto alla procedura prevista dal comma precedente.

Ai Medici di Medicina Generale tutori-valutatori saranno fornite indicazioni sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio pratico valutativo" in tutte le sue parti.

Sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di Medici di Medicina Generale.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail: esamistato@unict.it.

Art. 6 – Nomina tutore-valutatore

Il rapporto Medico di Medicina Generale e tirocinante è di uno a uno, ad eccezione di eventuali deroghe stabilite in relazione all'emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19.

La nomina di tutore-valutatore al Medico di Medicina Generale, scelto tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, sarà conferita dall'Università con apposita comunicazione allo stesso Medico.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal Medico, salvo diversa previsione normativa;
- impegno alla redazione giornaliera del libretto diario;
- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- impegno a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla vigente normativa sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.

Art. 7 – Il tirocinante

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed ai Referenti di cui all'art. 4.

Art. 8 – Copertura assicurativa

L'Università provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte dei tirocinanti che svolgeranno la propria attività presso il Medico di Medicina Generale.

Art. 9 – Durata, rinnovo e disdetta

La presente convenzione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e, alla scadenza, si rinnova tacitamente per un periodo di pari durata salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di sei mesi, a mezzo raccomandata A/R o pec.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione della presente convenzione e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti

riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali, ivi compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE, necessari all'espletamento del tirocinio; per essi è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia, a quella richiamata nelle premesse, oltre alle circolari ed alle linee guida emanate o che potranno essere emanate dalle preposte autorità comunitarie, nazionali e regionali.

Le parti convengono, comunque, l'adeguamento automatico delle premesse e delle clausole di cui alla presente convenzione a seguito di novità legislative, di ogni modifica e/o integrazione della vigente normativa in materia, di circolari e linee guida emanate o che potranno essere emanate dalle preposte autorità comunitarie, nazionali e regionali.

Le parti si riservano, in ogni caso, la possibilità di concordare la revisione delle disposizioni di cui alla presente convenzione oppure di esercitare il recesso nel caso non dovessero trovare una intesa sulle modifiche e integrazioni.

Art. 12 – Definizione delle controversie e foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti convengono che, per ogni controversia inerente la presente Convenzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

Art. 13 – Registrazione espese

La presente convenzione è stipulata in duplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Gli oneri di bollo sono assolti dalle parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare.

Il Presidente

Prof. Ignazio La Mantia

Il Rettore

Prof. Francesco Priolo

Approvazione specifica - Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: **Art. 9 – Durata, rinnovo, disdetta; Art.11 – Rinvio; Art.12 – Definizione delle controversie e foro competente.**

Il Presidente
Prof. Ignazio La Mantia



LA MANTIA
IGNAZIO
06.04.2021
09:35:08
UTC

Il Rettore
Prof. Francesco Priolo



PRIOLO
FRANCESCO
01.04.2021
15:17:19
UTC